

CAMERA DEI DEPUTATI N. 626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARTOLE e RAPELLI

Annunziata il 27 gennaio 1954

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste — Ente di diritto pubblico costituito dalle leggi austriache per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — fu posto in liquidazione in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, disposizioni che disciplinarono altresì il trattamento spettante al personale pensionato del detto Istituto.

In particolare, con l'articolo 5 dell'anzidetto decreto-legge fu garantita agli ex dipendenti dell'Ente ed ai loro familiari una rendita vitalizia, mediante polizza di assicurazione costituita presso l'I. N. A., dietro pagamento di un premio unico di lire 3.500.000.

Il trattamento così costituito, con decorrenza 1° gennaio 1934, è restato invariato, motivo per cui i titolari di dette rendite, in numero di 28 (19 pensionati diretti e 9 superstiti), invocano un urgente adeguamento delle rendite stesse, ammontanti complessivamente a lire 142.311 annue, mediante trasferimento delle loro posizioni di previdenza nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'aspirazione degli interessati ha un indubbio fondamento se si tiene conto che l'Istituto infortuni di Trieste rivestiva, ai sensi della legislazione austro-ungarica, natura di ente « parificato » all'Istituto generale pensioni per impiegati di Trieste, di ente cioè qualificato a gestire l'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge austro-ungarica nei confronti dei propri dipendenti, in sostituzione del predetto Istituto generale.

I provvedimenti previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, hanno in sostanza trasformato il trattamento di carattere pubblicistico praticato dall'ex Istituto infortuni in un contratto di assicurazione a carattere privato, che, evidentemente, non ha potuto seguire i perfezionamenti determinatisi nella legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria.

La proposta di legge è intesa pertanto a rendere prive di efficacia nel tempo le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e a reimmettere gli ex dipendenti dall'Istituto nei benefici di un trattamento di carattere pubblico sociale, quale quello dell'assicurazione generale obbligatoria.

Del resto, l'analogo provvedimento adottato per gli ex dipendenti dalla Banca commerciale triestina ha trovato recentemente il suo perfezionamento nella legge 27 dicembre 1953, n. 960

Sono certo — onorevoli colleghi — che, sulla stregua di cotesti precedenti, vorrete confortare del vostro unanime consenso la presente iniziativa, unicamente dettata da un'obbiettiva esigenza di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruanti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

ART. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonché le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

ART. 3.

I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.